



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Prot. R.U. (*vedasi margine alto a sx*) **cl.**

Rif.:

All: 5

All'ANCI

anci@pec.anci.it

Al Coordinamento delle Regioni

Ufficio.roma@pec.regione.campania.it

e p.c.

Ufficio di Gabinetto

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Unità di Missione PNRR

unitadimissione.pnrr@pec.mit.gov.it

Struttura Tecnica di Missione

segreteria.nuovastm@pec.mit.gov.it

Al Capo Dipartimento

Dip.trasporti@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Procedure di rendicontazione ai fini dell'erogazione dei contributi statali destinati ad enti territoriali e locali per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, di competenza della Direzione Generale per il TPL.

Si premette che la finalità della presente circolare, per la quale è stata presentata, nella seduta del 28.11.2024, informativa alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, è quella di semplificare le procedure esistenti e di evitare rallentamenti nell'erogazione dei contributi in oggetto che possano produrre criticità al rispetto dei cronoprogrammi di realizzazione delle opere e delle forniture ammesse a contributo e, conseguentemente, eventuali maggiori oneri per la realizzazione delle stesse.

La presente circolare non si applica agli interventi oggetto di finanziamento con il PNRR e il PNC per i quali si rinvia alle procedure specifiche.

Di seguito si elencano le fasi procedurali connesse all'erogazione dei contributi:

a) Individuazione del soggetto beneficiario del contributo

1. Il soggetto beneficiario del contributo è individuato direttamente dalla legge ovvero da provvedimenti amministrativi conseguenti ad istruttorie tecnico amministrative attribuite alla competenza delle Divisioni 3, 4 e 5 della scrivente Direzione Generale.

b) Impegno delle risorse destinate ai soggetti beneficiari del contributo

1. Le Divisioni di cui al punto precedente, a seguito dell'entrata in vigore di specifiche disposizioni legislative di finanziamento o dell'adozione di decreti di riparto delle risorse stanziare a favore dei differenti beneficiari, trasmettono alla Divisione 2 la documentazione istruttoria necessaria per procedere agli impegni di spesa (decreti di riparto, cronoprogrammi di spesa, convenzioni, ecc...)
2. La Divisione 2 provvede all'assunzione dell'impegno dandone comunicazione alle Divisioni interessate.

c) Erogazione dell'anticipazione (ove prevista)

1. La Divisione 2, se ricorrono le condizioni stabilite nei decreti di riparto o di assegnazione del finanziamento, su richiesta del beneficiario inoltra anche alla Divisione competente in materia secondo lo schema dell'All. 1, procede all'erogazione dell'anticipazione a valere sul contributo assegnato. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti per erogare l'intera anticipazione, la Divisione 2 provvede al pagamento nei limiti delle disponibilità e ad integrare progressivamente l'erogazione sino alla concorrenza della percentuale prevista di anticipazione.
2. La Divisione 2 comunica alle Divisioni competenti e agli enti beneficiari l'avvenuta erogazione dell'anticipazione (integrale o parziale).

d) Definizione dei Quadri Economici

1. Le Divisioni 3, 4 e 5, per quanto di competenza, effettuano l'attività istruttoria per la definizione analitica degli interventi e delle forniture ammesse a contributo. L'istruttoria deve avere come formale interlocutore l'ente locale o territoriale beneficiario del contributo. L'attività istruttoria, per semplificazione, può essere in parte svolta anche direttamente con i soggetti attuatori individuati dai richiamati beneficiari a condizione che, una volta completata, sia fatta propria dagli stessi beneficiari che se ne assumono la responsabilità.
2. Nel caso di interventi di competenza della Divisione 4 e 5 l'istruttoria di cui al punto precedente comporta l'individuazione del Quadro Economico ammesso a finanziamento statale.
3. A valle dell'affidamento delle opere o delle forniture, l'Ente beneficiario trasmette alle Divisioni tecniche competenti, il quadro economico "vigente", redatto secondo lo schema in All. 2, che diviene elemento di riferimento per l'erogazione dei contributi dopo la verifica da parte delle richiamate Divisioni di coerenza con il Q.E. ammesso a finanziamento statale.

4. In caso di verifica positiva da parte delle Divisioni competenti, le medesime trasmettono il suddetto Quadro Economico alla Divisione 2.
5. Il quadro economico di cui al punto precedente può essere modificato, a seguito di motivata proposta del soggetto attuatore dall'ente beneficiario solo previo nulla osta della Divisione competente.

e) Erogazione del contributo in relazione all'avanzamento degli interventi e delle forniture

1. L'erogazione del contributo viene effettuata dalla Divisione 2, sulla base della dichiarazione del RUP e del responsabile dell'Ente beneficiario che si assumono la responsabilità della corrispondenza dei pagamenti richiesti con il quadro economico "vigente", a seguito di istanza dello stesso Ente indirizzata alla medesima Divisione 2 e ai fini del monitoraggio fisico dell'attuazione degli interventi, alla Div 4 o 5.
2. La Divisione 2 procede direttamente al pagamento a seguito delle richieste pervenute dal soggetto beneficiario salvo nei casi in cui le Divisioni 4 e 5 abbiano comunicato eventuali criticità di carattere generale, inerente all'intervento, che inibiscano l'erogazione del contributo.
3. E' facoltà delle Divisioni tecniche competenti l'effettuazione di controlli a campione sulle dichiarazioni del RUP e del responsabile dell'Ente beneficiario da effettuarsi anche tramite ANSFISA ai sensi del D.L. del 10 settembre 2021, n. 121, art. 6, come convertito dalla Legge 9 novembre 2021 n. 156 per quanto previsto nel D.M. 29 settembre 2003, in essa richiamato; qualora emergano difformità rispetto alle dichiarazioni formulate, le somme potranno essere recuperate sulle erogazioni successive.
4. L'istanza presentata dall'Ente beneficiario deve essere corredata dai certificati di pagamento, dalle fatture, dalle quietanze ed eventuale altra documentazione giustificativa della spesa, nonché la dichiarazione del RUP di cui al punto 1. L'istanza deve essere redatta secondo lo schema in allegato 3 e dev'essere altresì accompagnata dall'allegato 4 debitamente compilato.

Le fatture quietanzate relative alle prime rendicontazioni assorbono l'anticipazione, ove prevista, il cui importo viene ricostituito fino ad esaurimento, con l'erogazione del contributo ad essa connesso nei limiti del 95 per cento del contributo complessivamente assegnato.

Con le istanze possono essere richieste quote di contributo non inferiori al 5% del contributo assegnato.

5. A valle del pagamento di cui al punto 1, la Div. 2 provvede a darne comunicazione all'ente beneficiario e alla Divisione competente.
6. L'istanza di pagamento non può avere seguito nei casi in cui siano decorsi termini perentori previsti da legge, convenzioni o provvedimenti di riparto delle risorse stanziate.
7. La procedura di cui al presente paragrafo si applica anche all'anticipazione contrattuale di cui al D.Lgs. 36/2023.
8. Le disposizioni di cui sopra sono riferite anche gli interventi e alle procedure di competenza della Divisione 3, per quanto applicabili.

f) Erogazione del saldo

1. A conclusione dell'intervento, l'ente beneficiario fa istanza, secondo lo schema in allegato 5, alla Div. 2 e alla Divisione competente per materia per l'erogazione a saldo del 5 per cento del contributo assegnato.
2. L'istanza dovrà essere corredata dal certificato di collaudo dell'intervento e dall'attestazione finale del RUP e del responsabile dell'ente beneficiario della rispondenza di tutte le fatture "ammesse a contributo" con il quadro economico "vigente". L'attestazione dovrà essere analitica e riepilogativa di tutte quelle precedentemente effettuate.
3. La Divisione 2 provvede al pagamento a saldo del contributo, su parere delle Divisioni competenti in merito al completamento dell'intervento come ammesso a contributo anche rapportandosi al rappresentante del Ministero eventualmente presente nella commissione di collaudo.
4. Qualora si riscontrino gravi difformità dell'intervento realizzato rispetto all'intervento ammesso a contributo l'Ente beneficiario è tenuto a riversare le somme già trasferite all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Eventuali risorse residue non utilizzate dall'ente beneficiario del contributo devono essere versate entro sessanta giorni dal completamento dell'intervento all'entrata del bilancio dello Stato.
6. Salvo diverse disposizioni previste dalla legge, dai provvedimenti di assegnazione dei contributi o dalle convenzioni, a seguito dell'erogazione del saldo del quadro economico, le risorse impegnate e non erogate devono essere disimpegnate.
7. Le disposizioni di cui sopra sono riferite anche gli interventi e alle procedure di competenza della Divisione 3, per quanto applicabili.

g) Applicazione delle presenti disposizioni.

1. Le disposizioni di cui ai punti precedenti, per quanto applicabili, sono adottate anche per le procedure in corso.

Si invitano i soggetti in indirizzo a darne massima diffusione agli Enti di propria competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo MAUTONE)

IL DIRETTORE DELLA DIV. 2
(dott. Gianluca Faraone)

IL DIRETTORE DELLA DIV. 3
(dott. Danilo Scerbo)

IL DIRETTORE DELLA DIV. 4
(dott. ing. Giorgio Pizzi)

IL DIRETTORE DELLA DIV. 5
(dott. ing. Elena Molinaro)